

Problematiche diverse***- Attuazione del Decreto Legislativo n. 29/1993***

Il Collegio ribadisce nuovamente l'esigenza di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, soprattutto per quanto concerne l'istituzione del Servizio di controllo interno o Nucleo di valutazione secondo le finalità contemplate dall'art. 20 del Decreto in discorso, richiamato peraltro in più parti dal CCNL 1995.

Non può non osservarsi al riguardo che la costituzione di detto Servizio è appositamente stabilita dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, che all'art. 112 ne richiama i compiti di verifica della realizzazione degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ai centri di costo; funzione questa, indispensabile ai fini del controllo di gestione.

In argomento il Collegio ritiene non più procrastinabile, allo stato del decentramento, il concreto svolgimento della relativa funzione di monitoraggio sull'attività decisionale svolta dagli Uffici e sui connessi risultati, considerata l'avvenuta introduzione del sistema budgetario e attesa la prevista attuazione delle tecniche di cui alla contabilità analitica.

..

- *Processo di informatizzazione dei servizi*

Al riguardo il Collegio ritiene opportuno evidenziare qui di seguito una serie storica, per il periodo 1989-95, delle spese sostenute, sia di parte corrente che in conto capitale.

(Importi in miliardi di lire)

<i>Anno</i>	<i>Parte corrente</i>	<i>Conto capitale</i>	<i>Totale</i>
1989	126,0	326,1	452,1
1990	125,4	62,7	188,1
1991	144,0	168,1	312,1
1992	150,1	178,3	328,4
1993	163,3	88,3	251,6
1994	144,3	82,4	226,7
1995	127,8	73,6	201,4

L'entità delle risorse finanziarie impiegate pone l'esigenza, a parere del Collegio, di seguire costantemente il processo di informatizzazione dei servizi e ciò sia nel senso di una puntuale verifica circa l'efficacia delle iniziative che vengono man mano ad attuarsi in relazione agli obiettivi prefissati, sia con riferimento alla necessaria correlazione che deve sussistere tra costi sostenuti e benefici conseguiti.

A tal fine è necessario, come già fatto presente in precedenti analoghe occasioni, che nella redazione dei piani programmatici si pongano chiaramente in evidenza gli obiettivi che si vogliono raggiungere e i conseguenti oneri e nei quali si dia anche adeguata contezza del grado di realizzazione dei piani precedenti, ai fini della verifica del necessario raccordo tra un piano e il successivo.

Il Collegio, pur ribadendo l'importanza dello sviluppo dei processi informatici ai fini del perseguimento di una sempre maggiore funzionalità delle strutture dell'Istituto, deve tuttavia rilevare come non sempre si siano raggiunti adeguati risultati in termini di operatività. Basti considerare al riguardo le ancora persistenti difficoltà del sistema di rilevazione contabile di cui si è già fatto cenno in altra parte della presente relazione.

A conclusione dell'argomento si riporta nel prospetto che segue, per le varie tipologie di spesa, il costo sostenuto nel 1995, raffrontato sia con le relative previsioni che con i corrispondenti impegni 1994, dal quale è evidente, come già accennato in precedenza, il rallentamento intervenuto rispetto alle iniziative programmate.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE AREA INFORMATICA	Consuntivo 1994 (a)	1995			Differenze rispetto al consuntivo 1994	
		Previsioni originarie (b)	Previsioni definitive (c)	Consuntivo (d)	in valori assoluti (d-a)	in percentuale
		(miliardi di lire)				
SPESE CORRENTI	144,3	175,1	165,1	127,8	-16,5	-11,4%
Noleggio elaboratori elettronici, apparecchiature ausiliarie e relativa assistenza tecnico specialistica (Cap. 10402)	12,7	14,5	14,0	13,3	0,6	4,7%
Noleggio sistemi di elaborazione periferica, sistemi terminali in linea e assistenza tecnico specialistica (Cap. 10403)	11,4	15,7	13,0	11,1	-0,3	-2,6%
Spese per trasmissione dati (Cap. 10439)	59,3	67,0	65,0	55,4	-3,9	-6,6%
Stampati, nastri magnetici, pellicole e altro materiale di consumo (Cap. 10440)	30,3	38,0	36,5	18,2	-12,1	-39,9%
Manutenzione macchine e attrezzature (Cap. 10441)	26,5	33,5	32,0	26,2	-0,3	-1,1%
Spese per l'accesso al sistema informativo di altri Enti (Cap. 10442)	4,1	6,4	4,6	3,6	-0,5	-12,2%
SPESE IN CONTO CAPITALE	82,4	237,5	106,5	73,6	-8,8	-10,7%
Acquisto macchine e attrezzature (Cap. 21208)	64,2	175,0	89,0	63,4	-0,8	-1,2%
Spese per l'acquisizione di prodotti programma connessi con la realizzazione di procedure automatizzate (Cap. 21209)	18,2	62,5	17,5	10,2	-8,0	-44,0%
SPESE COMPLESSIVE	226,7	412,6	271,6	201,4	-25,3	-11,2%

- *Procedure di contrattazione*

Il Collegio, pur prendendo atto del limitato ricorso in generale, da parte dell'Istituto, alla trattativa privata per l'effettuazione di opere e forniture, ritiene comunque di dover rammentare come il ricorso in questione debba costituire forma di contrattazione di carattere eccezionale, da motivare adeguatamente, derogativa della procedura concorsuale.

I risultati positivi in generale conseguiti, sia sotto l'aspetto della qualità dei servizi che dei relativi prezzi, confermano la validità della linea da sempre perseguita dal Collegio non solo sotto l'aspetto strettamente giuridico, ma anche sotto quello della massima economicità della gestione.

Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, il Collegio ribadisce anche in questa sede l'esigenza che nell'effettuazione delle gare sia posta la massima attenzione e cura al puntuale rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Si prende atto che a tale fine la Direzione generale dell'Istituto ha assunto l'iniziativa (cfr. nota del 27 febbraio 1996, n. 2604943) di pervenire alla redazione di un manuale ad uso delle Commissioni preposte allo svolgimento delle gare, nonché degli uffici competenti, che disciplini sul piano operativo, in modo quanto più possibile standardizzato, i procedimenti contrattuali ad evidenza pubblica.

Per quanto concerne l'attività di controllo sui singoli atti, il Collegio fa rinvio all'attività che trova riscontro nei verbali delle riunioni e nelle note inviate all'Amministrazione.

- *Decentramento territoriale dei servizi.*

Come è noto, l'Istituto sta attuando da tempo un decentramento territoriale dei servizi che si basa sull'istituzione dei Centri operativi e, per le aree metropolitane, anche delle Agenzie urbane.

In proposito il Collegio ha costantemente rappresentato l'esigenza di una riconsiderazione di tale processo sia per quanto riguarda il piano strettamente giuridico che quello gestionale, esigenza questa che non può che confermarsi.

Sotto il primo aspetto il Collegio, avuto riguardo in particolare alle disposizioni che disciplinano l'organizzazione dei pubblici uffici, conferma che l'attuazione del decentramento deve avvenire sulla base di un provvedimento legislativo, o quanto meno regolamentare, avente cioè contenuto generale e astratto e non, come finora operato, a seguito di semplici atti amministrativi; e ciò anche in conformità al principio desumibile dalle sentenze della Corte Costituzionale (n. 477/1991) e della Corte di Cassazione (n. 9716/1993) in ordine ai limiti in materia di decentramento territoriale degli Uffici. Conseguentemente, si ribadisce che anche le eventuali modifiche, che si rendessero necessarie in connessione con sopravvenute esigenze, dovrebbero essere disposte mediante provvedimenti aventi la medesima natura.

Il Collegio ritiene in questa sede di dover richiamare l'attenzione sulla particolare delicatezza che riveste la questione della fonte normativa del decentramento, la cui assenza determina conseguentemente il venir meno della giustificazione anche a tutti i connessi atti di spesa che vengono posti in essere dall'Amministrazione.

A tale proposito si fa presente che tra i sopracitati provvedimenti di spesa, quello inerente la "fornitura di arredi per 250 Centri operativi e agenzie urbane", adottato a suo tempo con delibera del Comitato esecutivo n. 977 del 12 giugno 1992, che prevedeva la fornitura in questione per le nuove strutture in corso di realizzazione, è oggetto di particolare esame da parte del Collegio. Ciò anche in relazione al cambio di destinazione di parte di tali forniture.

Infatti a causa dell'intervenuto ritardo nell'allestimento dei suindicati 250 Centri operativi e Agenzie urbane, programmati per il periodo 1993-1995, si è determinato un corrispondente rallentamento dei relativi programmi di approvvigionamento degli arredi, con la conseguente possibilità di inadempienza contrattuale da parte dell'Istituto verso le ditte aggiudicatrici del relativo appalto-concorso.

Per ovviare a possibili azioni risarcitorie da partedelle ditte stesse, l'Istituto è venuto nella determinazione di avvalersi delle convenzioni in atto per fronteggiare esigenze di rinnovo di arredi, che risulterebbero obsoleti e non più idonei all'uso, relativamente ad alcune strutture periferiche già funzionanti.

Ai fini della valutazione circa la legittimità dell'operazione nel suo complesso, e quindi della relativa spesa, e ciò a prescindere dal problema della fonte normativa di cui sopra è cenno, sono stati richiesti elementi di conoscenza alla Direzione dell'Ente che, allo stato, non sono stati ancora completamente forniti.

- *Dotazioni organiche e Ordinamento dei servizi*

La rideterminazione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 537/1993 nonché dell'art. 22 della legge n. 724/1994, è intervenuta a conclusione di un iter procedurale che si è rivelato abbastanza complesso per effetto delle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, alle quali l'Istituto si è conformato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1523 del 12.12.1995, approvata dal Ministero del Lavoro con telegramma del 01.04.96.

Tenuto conto delle indicazioni espresse dai Ministeri vigilanti nella Conferenza dei servizi del novembre 1995, il Collegio richiama la necessità di procedere ora alla revisione degli assetti organizzativi coerentemente alla nuova dotazione approvata.

Ad avviso del Collegio l'Ordinamento dei servizi, che dovrà essere attuato tra l'altro in sintonia con le disposizioni contenute nel D. Lgs n. 29/1993, non potrà non essere elaborato sulla base di una puntuale determinazione dei posti di funzione ai quali dovrà corrispondere la titolarità della qualifica.

Tale esigenza, sul piano organizzativo, trova fondamento nella oggettiva specificità e diversità degli uffici nonché nella connessa determinazione di attribuzioni e competenze; presupposti questi, rilevanti ai fini sia di una razionalizzazione delle attività che di una semplificazione delle procedure, con conseguente maggiore efficienza ed economicità di gestione.

- *Reclutamento e mobilità del personale*

In argomento il Collegio non può sottacere la necessità, scaturente dalle vigenti norme, di realizzare in via prioritaria i presupposti per la mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni attraverso una completa esposizione delle carenze e degli esuberi, quale fase propedeutica e necessaria per poter perseguire finalità assuntive.

In tema di concorsi, il Collegio ribadisce l'esigenza di puntuali applicazioni delle disposizioni e dei criteri contenuti nel Regolamento di cui al DPR n. 487/1994 alle procedure indette dall'Istituto, anche per quanto concerne procedure e modalità di costituzione delle relative commissioni esaminatrici nonché di designazione dei tecnici esperti nelle materie oggetto dei concorsi.

A tale riguardo il Collegio richiama nuovamente l'esigenza, ai fini di una maggiore trasparenza, che la designazione dei membri esterni, da nominare nelle commissioni, venga effettuata, in linea generale, da parte delle amministrazioni di appartenenza dei soggetti e che nei casi in cui, eccezionalmente, detto iter procedimentale non possa essere applicato, sia comunque acquisita la preventiva autorizzazione dell'amministrazione medesima all'esercizio dell'incarico da conferire.

Infine, relativamente alla mobilità interna, il Collegio ribadisce che, ai fini della perequazione delle risorse sul territorio, il criterio basato sul rapporto consistenza/organico, debba essere strettamente riferito al livello provinciale in coerenza con la ripartizione delle dotazioni organiche per singole strutture.

- *Formazione del personale*

Per la formazione del personale l'Istituto ha sostenuto nel corso dei vari anni notevoli oneri, come risulta dalla seguente serie storica relativa al periodo 1986-1995, i cui dati peraltro non comprendono i connessi costi di missione del personale interessato :

	<i>in milioni di lire</i>	<i>variaz.% su anno precedente</i>
<i>esercizio 1986</i>	<i>1.394</i>	<i>===</i>
<i>esercizio 1987</i>	<i>3.283</i>	<i>135,5%</i>
<i>esercizio 1988</i>	<i>5.897</i>	<i>79,6%</i>
<i>esercizio 1989</i>	<i>10.130</i>	<i>71,8%</i>
<i>esercizio 1990</i>	<i>7.829</i>	<i>-22,7%</i>
<i>esercizio 1991</i>	<i>28.605</i>	<i>265,4%</i>
<i>esercizio 1992</i>	<i>18.639</i>	<i>-34,8%</i>
<i>esercizio 1993</i>	<i>5.519</i>	<i>-70,4%</i>
<i>esercizio 1994</i>	<i>15.391</i>	<i>178,9%</i>
<i>esercizio 1995</i>	<i>11.092</i>	<i>-27,9%</i>

In linea generale, conformemente all'invito rivolto anche dai Ministeri vigilanti, da ultimo con nota del 4 marzo 1996, il Collegio ribadisce la necessità di provvedere alle attività formative con apposite strutture interne, eventualmente in collaborazione con analoghe strutture statali e degli altri Enti pubblici, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 88/1989; e ciò, anche al fine del contenimento dei relativi costi che, comunque, devono sempre essere in stretta rispondenza alle esigenze istituzionali.

Ai fini di una valutazione globale sulla specifica funzione della formazione, il Collegio ritiene indispensabile che l'Amministrazione fornisca elementi di conoscenza, sia con riguardo alle linee progettuali che ai connessi elementi di spesa, in ordine alla distinzione fra formazione attuata mediante utilizzo di risorse specialistiche interne, ovvero presso aziende private, con convenzionamento con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione oppure con altre strutture pubbliche, riferendo anche delle procedure seguite nell'utilizzo di società di consulenza specializzata e comunque sulle forme di aggiudicazione dei servizi, in caso di ricorso a società esterne.

Sotto il profilo organizzativo di carattere generale, il Collegio pone l'esigenza di una riflessione sull'utilizzo dello strumento della formazione, per approfondirne i profili sia dell'economicità che della concreta utilità per l'Ente, tenendo presente il nuovo ruolo assunto dai dirigenti per effetto dei noti provvedimenti di legge, che richiede ai medesimi una preparazione sul piano giuridico e contabile di particolare rilievo, in relazione alla quale l'attività formativa deve essere orientata precipuamente al perfezionamento e all'aggiornamento professionale, tenuto conto della quantità e della complessità dell'attuale produzione normativa.

Conseguentemente, il Collegio ritiene che vada esclusa la possibilità di avviare il personale a semplici seminari o a corsi a catalogo, ove gli stessi non consentano di verificare l'idoneità conseguita o comunque una valutazione dei risultati.

- *Missioni del personale*

Sul frequente ricorso all'istituto delle missioni per motivi di servizio, il Collegio è intervenuto più volte per acquisire elementi di conoscenza sulla formazione e sulla consistenza del fenomeno, nonchè per segnalare la necessità di sottoporre a più efficace controllo tale elemento di costo.

Il ricorso all'istituto delle missioni ha comportato, specie negli ultimi anni, il sostenimento di spese di rilevante entità, anche se nell'ultimo biennio si è registrata una flessione, come risulta dalla seguente serie storica relativa al periodo 1990-1995 :

-	esercizio 1990	milioni	48.042
-	esercizio 1991	milioni	55.413
-	esercizio 1992	milioni	65.346
-	esercizio 1993	milioni	67.998
-	esercizio 1994	milioni	57.738
-	esercizio 1995	milioni	52.828

Sul fenomeno sono state disposte nel tempo dal Collegio varie richieste conoscitive al fine di acquisire gli elementi necessari per gli opportuni approfondimenti, nonchè per una valutazione globale delle problematiche connesse con il ricorso allo strumento della missione.

In proposito il Collegio, nel rammentare che la questione relativa all'utilizzo ritenuto improprio di detto strumento, per alcuni specifici casi, è stata a suo tempo segnalata alla Procura della Corte dei Conti, deve ancora una volta ribadire la necessità che tale istituto venga utilizzato nel puntuale rispetto dei principi e dei criteri che lo regolano e in presenza di inderogabili e improcrastinabili esigenze di servizio e dopo, comunque, aver esperito tutte le altre possibilità operative a disposizione. Tale orientamento appare oltretutto in linea con l'invito rivolto dal Ministero del Lavoro, con nota del 5 febbraio 1996, in relazione all'esigenza di un ridimensionamento del fenomeno delle missioni in generale, nonchè con le misure restrittive adottate con D.L. n. 323/1996 per le analoghe missioni del personale statale.

E' appena il caso di soggiungere come la suindicata linea di indirizzo volta al contenimento delle missioni non riguardi le esigenze connesse con le azioni della vigilanza, per le quali si raccomanda invece un potenziamento, unitamente alla opportunità che la predetta attività istituzionale costituisca distinto centro di costo nell'ambito dell'articolazione del capitolo di spesa per le missioni; esigenza questa, sulla quale è stato già provveduto a richiamare l'attenzione dell'Amministrazione.

- *Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale*

Come già in precedenza evidenziato, il fondo per i trattamenti assistenziali a favore del personale, di cui al cap. 10681, presenta per il 1995 impegni per 22,3 miliardi, con un incremento complessivo di 1,5 miliardi rispetto al precedente esercizio (20,8 miliardi).

In linea con le direttive governative in tema di spesa e in conformità alla ratio dell'art. 59 e dell'allegato 6 del D.P.R. n. 509/1979, il Collegio ribadisce innanzitutto l'esigenza di perseguire ogni possibile sforzo per un contenimento degli oneri di cui trattasi, considerato che, come si è avuto modo di precisare più volte, l'importo corrispondente all'1% dei costi di personale costituisce il limite massimo previsto dalla vigente normativa, non implicante necessariamente la sua integrale utilizzazione.

In particolare, nel rilevare che con la deliberazione consiliare n. 1225 del 24 ottobre 1995 è stato affrontato il problema del ricalcolo dei canoni a valore di mercato per i locali utilizzati dai CRAL, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 537/1993, in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal successivo comma 3 della disposizione citata, il Collegio richiama ancora una volta la necessità che analoga operazione riguardi anche l'anno 1994, in funzione della decorrenza della nuova normativa, fermo restando l'esigenza di individuare le modalità di acquisizione di tali entrate.

- *Convenzione con l'Ente Ferrovie dello Stato*

Malgrado le osservazioni ripetutamente formulate dal Collegio in precedenti analoghe occasioni e confermate dai Ministeri vigilanti, l'Istituto continua a sostenere gli oneri derivanti dalla convenzione con l'Ente Ferrovie, per la concessione al personale della riduzione delle spese di viaggio.

Tali oneri ammontano per l'esercizio 1995, come già precisato, a 1.194 milioni contro i 1.164 milioni del precedente esercizio (+ 2,5%).

Al riguardo il Collegio ribadisce che tale beneficio, pur trovando legittimazione nel DPR n. 509 del 1979 di approvazione del secondo contratto di categoria, comporta spese che si concretano in una agevolazione che, sul piano sostanziale, non trova più giustificazione anche in relazione al venir meno dell'analogo beneficio nell'ambito statale.

- *Copertura assicurativa dei rischi aziendali*

Il contratto assicurativo stipulato dall'Ente per la copertura globale dei rischi aziendali comprende anche la polizza infortuni a favore del personale per una spesa, relativamente all'esercizio 1995 di 1.301 milioni.

In proposito il Collegio non può che confermare le proprie riserve formulate fin dal rendiconto 1993, in quanto, in relazione all'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti (cfr. sezione 1 del 6 luglio 1993), non è consentito stipulare polizze infortuni facoltative in presenza della normativa sull'equo indennizzo.

- *Servizio di mensa*

Il Collegio segnala ancora una volta la situazione di disallineamento che si verifica nell'erogazione del servizio di mensa, con riferimento alle modalità di pratica attuazione della normativa recata dall'art. 11 del DPR 509/1979, in funzione dell'osservanza di un orario giornaliero inferiore alle otto ore, come praticato dalle unità che effettuano la settimana corta (7 ore e 12 minuti).

Sul problema giuridico suddetto si è soffermata la Corte dei Conti che, nell'ambito della Relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Istituto (esercizi dal 1988 al 1992), ha formulato il rilievo che l'erogazione di detto servizio nei confronti di categorie di personale che effettuano un orario giornaliero inferiore alle otto ore non trova alcun riscontro normativo nell'art. 11 sopra richiamato.

Quanto all'entità della spesa, si riporta qui di seguito una serie storica per il periodo 1990-1995 :

- esercizio 1990	milioni	9.959
- esercizio 1991	"	11.978
- esercizio 1992	"	19.181
- esercizio 1993	"	20.979
- esercizio 1994	"	21.100
- esercizio 1995	"	21.086

Tenuto conto del notevole incremento della spesa nel corso degli ultimi anni (passata dai 9,9 miliardi del 1990 ai 21,1 miliardi del 1995), conseguente anche all'estensione a tutto il personale - ad eccezione dei funzionari ex art. 15, comma 1, della legge n. 88/1989 e dei dirigenti comunque esclusi dall'utilizzazione del servizio- dell'utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa e avuto riguardo a taluni disallineamenti verificatisi nell'erogazione degli stessi, il Collegio ribadisce la necessità di perseguire misure adeguate per un utilizzo razionale e corretto del predetto servizio sostitutivo di mensa, da correlare ad effettive esigenze funzionali e, comunque, da realizzare in piena aderenza al principio della programmazione degli orari di lavoro del personale.

In proposito, il Collegio fa presente che la questione è già all'attenzione della Procura Regionale della Corte dei Conti.

- *Trattamento di fine servizio*

In argomento si richiama quanto osservato in sede di consuntivo 1994 circa l'avvenuta inclusione nel computo dell'indennità di fine rapporto spettante ai dirigenti della quota fissa dell'indennità di funzione, di cui all'art. 13 della legge n. 88/1989.

La questione, sottoposta dal Collegio all'attenzione dei Ministeri vigilanti, ha formato oggetto di eccezione da parte dei Dicasteri medesimi.

- *Esecuzione del giudicato in materia di promozioni a dirigente superiore*

Il Consiglio di Stato, con sentenze nn.204 e 248/1995, accogliendo i ricorsi proposti in appello da taluni ricorrenti, ha annullato il 50% delle promozioni a dirigente superiore effettuate per merito nel 1992 in applicazione dell'art.13 della legge n.88/1989, a motivo della omessa riserva da parte dell'Istituto della metà dei posti per turno di anzianità ai sensi dell'art.24 del DPR n.748/1972.

Sulle questioni connesse con l'applicazione delle suddette sentenze, il Collegio è intervenuto più volte nel decorso anno.

Al riguardo, pur tenendo conto delle deliberazioni n.1019 del 1°agosto 1995 e n. 684 del 23 aprile 1996, adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione del giudicato, il Collegio non può esimersi dall'osservare quanto segue.

Nell'ambito della deliberazione n.1019/1995, in sede di prima attuazione delle sentenze richiamate e nell'esigenza di un approfondimento della problematica, era stato, tra l'altro, stabilito il temporaneo mantenimento, nei confronti dei funzionari classificatisi nella seconda parte dell'originaria graduatoria di merito, le cui nomine venivano annullate, del relativo trattamento economico, con riserva di eventuale recupero delle maggiori somme erogate dalla data della delibera medesima e fino alla definizione della rispettiva posizione giuridica e di carriera.

Poiché in ordine alle suddette posizioni, anche a seguito della nuova deliberazione n.684/1996, non risultano essere state assunte iniziative per la relativa regolarizzazione sotto il profilo del maggiore trattamento economico corrisposto, il Collegio ha provveduto a segnalare tale situazione alla Procura regionale della Corte dei Conti.

- *Regolamento organico del personale*

Il Collegio, pur prendendo atto che di tale regolamento è stato già riesaminato l'articolato in materia di "disciplina" agli effetti della normativa recata dal CCNL 1995, che trova applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche funzionali fino alla IX, rileva tuttavia l'esigenza di un più ampio ed organico adeguamento delle relative previsioni in applicazione dei principi e delle disposizioni introdotti sia dal D. Lgs. 29/1993 (competenze; incompatibilità; ecc.) sia dalle leggi nn. 537/1993 e 724/1994, che dai regolamenti di attuazione connessi a specifici procedimenti amministrativi (mobilità; causa di servizio ed equo indennizzo; concorsi; ecc.).

In particolare, il Collegio richiama l'esigenza di procedere ad una modifica dell'art. 10 di tale regolamento, tenuto conto, da un lato, che la Corte dei Conti, nella sua Relazione al Parlamento sugli esercizi 1988/92, ha già censurato le ipotesi contemplate dalla precitata norma in materia di incompatibilità, e dall'altro che l'art. 58 del decreto legislativo su menzionato, nel confermare la vigenza delle disposizioni contenute nel T.U. n. 3/1957, relativamente ai casi di incompatibilità, ha previsto il conferimento diretto o la possibilità di autorizzare l'esercizio di incarichi provenienti da altre amministrazioni, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, e ciò al fine di evitare situazioni di incompatibilità di diritto o di fatto che potrebbero determinarsi per effetto dell'assunzione dell'incarico.

- *Stabilimenti Termali di proprietà dell'Istituto*

Il Collegio ritiene di dover rammentare anche in questa sede che l'Istituto, attese le difficoltà per una rapida attuazione del disposto dell'art. 15 della legge n. 412/1991, ha individuato provvisoriamente nel rapporto contrattuale di comodato lo strumento giuridico idoneo per l'utilizzo degli stabilimenti termali dell'Ente, prevedendo altresì la durata di tali contratti "per il tempo strettamente necessario per la costituzione delle società di gestione e comunque per un periodo di tempo non superiore a quattro anni".

Il Collegio, pur avendo preso atto della necessità per l'immediato di ricorrere a tale soluzione, anche per non lasciare inutilizzato, nell'interesse pubblico, un patrimonio di notevole entità, non può che confermare anche in questa sede l'obbligo di dare puntuale applicazione al disposto del citato art. 15, non appena si determinino le condizioni per l'attuazione della norma in questione.

- *Oneri per la Casa di riposo di Camogli*

Come è noto, la legge n.413/1984, nel sopprimere la Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, ha attribuito all'Istituto la gestione della Casa di riposo di Camogli, già di proprietà di detta Cassa, conservandone la destinazione di assistenza e di ricovero ai pensionati ex marinai in particolari condizioni di bisogno.

Il costo netto per la gestione della suddetta struttura è stato per l'anno 1995 di 1.790 milioni (1.901 milioni nel 1994); considerato che gli assistiti si aggirano intorno alle 25 unità, il costo medio unitario è quantificabile in circa 72 milioni (79 milioni nel 1994).

Il Collegio, tenuto conto dell'onerosità della gestione della suddetta Casa di riposo, conferma nuovamente l'esigenza di promuovere, nelle sedi competenti, ogni opportuna iniziativa per una idonea soluzione del problema.

- *Fondo integrativo di previdenza del personale a rapporto di impiego dell'INPS e per il personale delle istituzioni sanitarie*

Il Fondo integrativo di previdenza del personale a rapporto di impiego dell'INPS e il Fondo integrativo di previdenza per il personale permanente delle Istituzioni sanitarie, costituiscono, sulla base dell'impostazione data dall'Istituto, evidenze contabili nell'ambito del bilancio dell'Ente. I relativi movimenti economico-patrimoniali sono stati riportati per il consuntivo in esame in allegato alla relazione del Direttore Generale.

Le risultanze economiche 1995, relative al Fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego, presenta entrate per complessivi 58.606 milioni e uscite per complessivi 106.059 milioni, con un risultato deficitario quindi di 47.453; il Fondo di previdenza dei salariati delle Istituzioni sanitarie presenta entrate per complessivi 3.710 milioni e uscite per 1.510 milioni, con un risultato positivo di 2.200 milioni, come rilevasi in sintesi dal prospetto che segue, nel quale vengono evidenziati, per ogni utile raffronto, i corrispondenti dati accertati nell'anno precedente.

	P r e v i d e n z a I m p i e g a t i		P r e v i d e n z a S a l a r i a t i	
	1.994	1.995	1.994	1.995
	(milioni di lire)			
Consistenza Fondo al 1° gennaio	80.597	40.044	31.901	34.205
Entrate	48.880	58.606	3.739	3.710
Uscite	89.433	106.059	1.435	1.510
Risultato di esercizio	-40.553	-47.453	2.304	2.200
Consistenza Fondo al 31 dicembre	40.044	-7.409	34.205	36.405

Per effetto della gestione relativa all'anno 1995, il Fondo previdenza impiegati registra alla fine dell'esercizio un disavanzo di 7.409 milioni, mentre il Fondo previdenza salariati presenta una consistenza netta di 36.405 milioni.

Per quel che concerne il Fondo previdenza impiegati, le entrate sono in massima parte costituite da quelle contributive, iscritte per un ammontare complessivo di 43.658 milioni, mentre le uscite sono principalmente rappresentate dalle spese per prestazioni per complessivi 100.607 milioni

Per quanto riguarda il Fondo previdenza salariati le entrate, caratterizzate dalla totale assenza di contributi, ammontano a complessivi 3.710 milioni, di cui 2.275 milioni attinenti ai redditi e proventi patrimoniali; le uscite sono essenzialmente costituite dalle spese per prestazioni ammontanti a 699 milioni.